




**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"Ettore Majorana"**

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1  
Tel 035 297612 – Fax 035301672  
Cod. Mecc. BGIS01700A Cod.Fisc. 95028420164  
Md AP 24 - Regolamento divieto di fumo Rev 02/11/2018



**REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO**

**Delibera n° 3 del Collegio Docenti del 08.03.2016**

**Delibera n° 16 del Consiglio d'Istituto del 11.03.2016**

Art. 1 - Finalità del divieto.

Il divieto di fumo contribuisce all'obiettivo di educare i giovani ad un comportamento sano e corretto al fine di prevenire la precoce acquisizione del vizio del fumo e di facilitarne la perdita per coloro che già ne stanno sperimentando gli effetti negativi, con un percorso di massima condivisione di tutti gli operatori scolastici.

L'azione educativa del nostro Istituto corrisponde alle indicazioni contenute nella normativa in vigore e nel Piano triennale dell'Offerta Formativa laddove si individuano obiettivi legati all'educazione alla salute e allo star bene a scuola. Dal punto di vista epidemiologico risulta che l'età più a rischio per iniziare a fumare è proprio quella del passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado: qui i giovani trovano forti modelli comportamentali negli studenti delle ultime classi. Questi modelli sono facilmente emulati, spesso inconsciamente, per l'assunzione di atteggiamenti e comportamenti che consentono apparentemente una più facile integrazione nel nuovo ambiente: tra questi anche "la sigaretta".

Art. 2 - Riferimenti Normativi.

- Art. 32 della Costituzione
- art. 25 L. 24/12/1934 n.2316
- L.11/11/1975 n. 584
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 - art. 52 c. 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006/2009
- DL n. 81 del 9/04/2008

- DL 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge n.128 del 8/11/2013

Ai sensi delle norme in vigore si precisa che:

- a. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." (art. 51c.1/bis L.128 del 8/11/2013).
- b. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
- c. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
- d. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Art. 3 - Soggetti predisposti al controllo dell'applicazione del divieto.

In attuazione del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 e dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare attivamente sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni, notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Gli insegnanti e il personale non docente, ai quali si chiede di considerare con senso di responsabilità l'azione intrapresa, riconoscendone il valore, soprattutto nel dialogo educativo con gli studenti, dovranno rispettare e far rispettare rigorosamente la prescrizione ed eventualmente uscire dagli spazi scolastici, con le modalità previste dal contratto di lavoro. In caso di inosservanza sarà applicato anche il Codice Disciplinare. Con la presente si notifica che per l'immediata applicabilità del DM 104/2013, art. 4, c. 1, il divieto di fumo è esteso a tutti gli spazi della scuola, ivi compresi i cortili interni e i portici.

Art. 4 - Modalità sanzionatorie.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, e comunque chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati amministrativamente, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà, altresì a notificare ai genitori l'infrazione della norma e ad applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina.

Si forniscono le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento dell'incarico di vigilanza per il rispetto del divieto di fumo:

- I **preposti** dovranno esibire al trasgressore il provvedimento di incarico ricevuto e, a richiesta, un documento di identità personale; tale misura non è necessaria in caso in cui si intervenga nei confronti di dipendenti o studenti dell'Istituto.
- Accertata la violazione, si procede alla redazione del **verbale di contestazione**, alla presenza del trasgressore che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale;
- L'ammontare della sanzione è pari al doppio del minimo( €. 27,50) quindi corrisponde a euro 55.00.
- Se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, la sanzione raddoppia ed equivale quindi a euro 110.00 così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975 come ad oggi modificata, nel rispetto dei principi della legge 689/1981.
- Il verbale va redatto in triplice copia: una per il trasgressore una per la scuola e una per il Prefetto;
- Al trasgressore va consegnata una copia del modello F23 per semplificare le modalità di pagamento della sanzione e va ricordato di far avere o di esibire copia dell'avvenuto pagamento presso la Segreteria Didattica;
- Può succedere che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso ed accettarne copia: in tal caso è necessario richiedere le generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale vanno indicati tali ulteriori fatti, se avvenuti, che sarà notificato al domicilio dell'interessato, a cura della Segreteria Didattica;
- Qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d'ufficio ad acquisirle, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'accertante stesso o da altri presenti al fatto;
- Ove il trasgressore sia minorenne il verbale sarà notificato agli esercenti la patria potestà.
- Entro 30 giorni dalla contestazione o notifica l'interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere ascoltato dallo stesso;

- Gli addetti avranno cura di conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento di dati personali.
- Gli addetti alla vigilanza, quali soggetti incaricati, ove omettano di curare l'applicazione della norma, sono soggetti a sanzione, compresa tra un minimo di €. 200 ed un massimo di €. 2000, con pagamento del doppio del minimo e quindi di 400 euro ;
- Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale 11573243 intestato alla tesoreria provinciale di Bergamo (Causale: Infrazione divieto di fumo IISS "E. Majorana" -Seriate(BG)).
- I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di Bergamo.
- I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
- Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Pertanto, in aggiunta a quanto sopra detto, si evidenzia quanto segue:
  1. gli studenti che saranno sorpresi a fumare nel perimetro della scuola saranno oggetto di una ammonizione (nota) scritta sul registro anche da docenti di altre classi;
  2. di tale ammonizione verrà data tempestiva comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni;
  3. le note disciplinari concorreranno alla determinazione del voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale.